

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 15/10/2026

OGGETTO: “POSTICIPO DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2026/2027”

IL SINDACO

Visto l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che il Comune di Melzo è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 16 aprile 2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento degli impianti di 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile;

Richiamato l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/2634 del 24 giugno 2024 che consente ai Sindaci di adottare ordinanze di modifica del periodo di funzionamento degli impianti termici in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli...

Considerato che:

- sulla base dei bollettini meteorologici emessi da ARPA Lombardia e delle previsioni meteorologiche regionali disponibili alla data odierna, sono previste per i prossimi giorni condizioni di tempo stabile con temperature massime comprese mediamente tra 19°C e 23°C sulla pianura lombarda, valori superiori alle medie tipiche del periodo e tali da non rendere necessario l'avvio generalizzato degli impianti termici;
- il bollettino "Temperature Lombardia" predisposto da ARPA Lombardia, finalizzato a supportare i Comuni nell'adozione di eventuali provvedimenti di modifica del periodo di esercizio degli impianti termici, evidenzia condizioni meteorologiche compatibili con il differimento dell'accensione degli impianti medesimi;
- impianti termici a uso civile rappresentano un'importante fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Considerato altresì che il contenimento dell'utilizzo degli impianti termici contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti e degli effetti ambientali derivanti dalla combustione dei combustibili fossili.

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 05/08/2020;

Visti:

- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- il D.lgs. 10/06/2020, n. 48, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/05/2018, che modifica la direttiva 2010/31/EU sulla prestazione energetica e la direttiva 2012/27/EU sull'efficienza energetica";
- il paragrafo 7, del documento “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020” allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020;

- l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

Il rinvio dell'accensione degli impianti termici a combustione a uso riscaldamento nell'intero territorio comunale al 22 ottobre 2026; si riserva di assumere ulteriori provvedimenti in relazione all'andamento delle condizioni climatiche.

Restano ferme le esclusioni e le deroghe previste dalla normativa regionale vigente in materia di impianti termici civili, approvata con D.G.R. XI/3502 del 5 agosto 2020 e successive modificazioni e integrazioni

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

DISPONE

Che la presente Ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierna e il 22 ottobre 2026, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti climatici in corso.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio degli impianti termici, con particolare riferimento al D.Lgs. 192/2005, al D.P.R. 74/2013 e alla disciplina regionale lombarda.

DISPONE ALTRESÌ

Ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e dalla normativa regionale vigente.

Ai competenti uffici di dare massima pubblicità alla presente ordinanza che verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Melzo per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i. e sul sito istituzionale e sui canali sociali del Comune di Melzo e tramite l'invio di newsletter.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni; e in alternativa ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Antonio Fusè